



LA RILEVANZA DELL'INIZIO DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

Il caso. La controversia oggetto di ricorso per cassazione trae origine da un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio nel giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Appello di Brescia. Nella specie il Giudice di merito, in riforma della decisione di prime cure, escludeva che la convivenza *more uxorio* dell'ex coniuge, beneficiario dell'assegno divorzile, facesse venire meno il diritto all'assegno stesso.

La decisione di merito è contestata davanti alla Suprema Corte dall'ex marito, in qualità di obbligato al versamento dell'assegno.

La Cassazione per decidere la controversia ha richiamato l'ormai consolidato principio di diritto secondo il quale la convivenza *more uxorio* dell'ex coniuge, fa venir meno il diritto all'assegno, indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 2732/18; depositata il 5 febbraio rileva che nella fattispecie non vi sono dubbi che l'ex moglie abbia intrapreso una relazione stabile con un altro uomo, ammessa anche dalla medesima durante il giudizio d'appello. Da quanto richiamato dalla valutazione della Corte deriva la conseguente fondatezza del ricorso principale promosso dall'ex marito per cui, la Suprema Corte, ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia che, fermo il principio dell'esclusione dell'assegno divorzile in virtù della stabile convivenza, dovrà accertare il momento in cui questa si è costituita.

Fonte

D&G

Aprile 2019